



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13390 del 2017, proposto da:

Massimo Morale, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Anicio Gallo 194;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Andrea Angelini, Ivano Sterpa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, del 13/10/17, prot. n.0000202, notificato in data 16/10/17, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, bandito con decreto del Capo del Dipartimento

n.5140 del 6/11/2008, in seguito al giudizio espresso dalla Commissione medica: “ ipoacusia percettiva bilaterale, per le medie ed alte frequenze (2000-4000-6000-8000 Hz). D.M. 11 marzo 2008 n.78, art.1, c.1. Lettera g)”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevato che è necessaria la integrazione del contraddittorio autorizza, al riguardo, la notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

ritenuto, inoltre che, in considerazione degli elevati costi, si possa autorizzare - come già disposto dalla Sezione in precedenti casi analoghi (vedi Ord. 12229/2015)- l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet del Ministero dell'Interno e di quello del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, della presente Ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a..

A tal fine il ricorrente dovrà provvedere, entro il termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ovvero dal deposito della presente Ordinanza presso la Segreteria, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente e fornendo alla stessa copia informatica della presente Ordinanza e dei documenti sopra indicati.

La prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 giorni a pena di decadenza.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018

Le spese, comprese quelle richieste dall'Organo della verificazioni, verranno liquidate alla definizione della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la notifica per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018.

Le spese, comprese quelle richieste dall'Organo della verificazioni, verranno liquidate alla definizione della presente fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.